

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Scheda di lettura
Roma, 20 maggio 2020

Scheda US n. 43/2020

SOMMARIO: **1. Premessa.** - **2. Misure in materia di giustizia.** - **3. Misure fiscali.** - **4. Ammortizzatori sociali e misure in materia di lavoro.** - **5. Esami di abilitazione alla professione forense.** - **6. Atti amministrativi in scadenza: effetti.** - **7. Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19.**

1. PREMESSA

Nella G.U. di martedì 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto legge cd. "Rilancio", che reca "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Si tratta di un provvedimento simile, per la vastità dei contenuti e per gli impegni di spesa previsti, a quelli che recano le manovre finanziarie annuali: 266 articoli, per un totale (compresi gli allegati) di ben 260 pagine.

L'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense ha effettuato una selezione delle disposizioni ritenute di più immediato interesse per gli Avvocati e per gli Ordini forensi. In particolare, sono state esaminate e qui di seguito illustrate disposizioni in materia di giustizia, per lo più di carattere finanziario (ma non solo; vedi in particolare la previsione in materia di termini per proporre querela), misure in materia fiscale, misure in materia di lavoro e ammortizzatori sociali (che interessano gli avvocati sia come datori di lavoro che come possibili percettori di provvidenze economiche), misure relative agli esami di abilitazione alla professione forense. Di particolare rilievo per gli Ordini forensi le disposizioni che riguardano il lavoro agile dei dipendenti, e quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi.

Si evidenzia altresì che gli avvocati, al pari di altri professionisti iscritti alle Casse professionali, sono esclusi dalla platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, seppur tale misura di sostegno può essere erogata agli altri esercenti attività di lavoro autonomo titolari di partita IVA.

2. MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA (artt. 219/221)

L'art. 219 dispone risorse aggiuntive, impegni di spesa e stanziamenti in favore del comparto giustizia volti a far fronte alla situazione di rischio epidemiologico in atto, pari alla somma di 40.000.00 di euro ai quali si provvede ai sensi dell'art. 265 del decreto (c. 4).

In particolare, il primo comma autorizza, per il 2020, la spesa complessiva di euro 31.727.516 per garantire le condizioni di sicurezza e la sanificazione degli uffici giudiziari e degli ambienti in uso alle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonché per l'acquisto di materiali igienico-sanitari, disposizioni di protezione individuale, apparecchiature informatiche e relative licenze.

Un'ulteriore somma di euro 4.612.454 per hardware e software è autorizzata dal secondo comma in favore del «personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e do comunità».

Il terzo comma dispone fondi pari a euro 9.878.625 a favore del personale delle amministrazioni e della polizia penitenziaria, riservandone parte al pagamento del lavoro straordinario, anche in deroga alla disciplina vigente.

L'art. 220, per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni generali (art. 2, c. 7 d.l. n. 143/2008, convertito, con modificazioni, in l. 181/2008), dispone che il 98% delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia al 31 dicembre 2018, versate nel 2019, **relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria** del medesimo fondo vengano riassegnate in parti uguali agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno per essere destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica o al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

L'art. 221 modificando l'art. 83 del DL 18/20 convertito con modificazioni in l. 27/20, aggiunge al secondo comma un ulteriore periodo che dispone la sospensione del termine per proporre querela (art. 124 c.p.c) «Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020». Ne consegue che dai tre mesi previsti dall'art. 124 c.p. andranno sottratti i 63 giorni compresi nell'intervallo temporale previsto.

3. MISURE FISCALI

3.1. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI (ART. 28)

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con compensi non superiori a 5 milioni di euro, è riconosciuto un **credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo (comma 1).

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile e maggio**.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

3.2. CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO (ART. 120)

È previsto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico un **credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020**, per un massimo di 80.000 euro, in relazione **agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento** contro la diffusione del virus COVID-19.

Il credito d'imposta, cumulabile con altre agevolazioni per medesime spese, è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione.

3.3. CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART.125)

È riconosciuto all'esercente attività d'impresa, arte o professione un **credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti** e degli strumenti utilizzati, nonché per **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione.

Di conseguenza sono abrogati gli art. 64 D.L. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, e l'art. 30 D.L. 23/2020.

3.4. TERMINI PER L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 126)

3.4.1. SOSPENSIONE DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI (COMMA 1)

L'art. 18 del D.L. n. 23/2020 aveva previsto, per i mesi di aprile e maggio, la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale;
- all'imposta sul valore aggiunto;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:
 - a) con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019;
 - b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi del 50% rispetto al mese di marzo e aprile 2019.

Sempre in base all'art. 18 del D.L. n. 23/2020 i versamenti sospesi dovevano essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il mese di giugno 2020 in una soluzione o in cinque rate a partire dal mese di giugno 2020.

L'art. 126, al comma 1, ha **prorogato la scadenza portandola al 16 settembre 2020**. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro la detta data ovvero in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

3.4.2. MODIFICHE AL REGIME DI NON ASSOGGETTABILITÀ DI RICAVI E COMPENSI A RITENUTE D'ACCONTO (COMMA 2)

Altresì il comma 2 ha **prorogato al 16 settembre 2020 il termine** entro cui, coloro i quali ai sensi dell'art. 19, co 1, D.L. n. 23/2020 hanno **optato per la non assoggettabilità dei compensi conseguiti tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 alle ritenute d'acconto** da parte del sostituto d'imposta, devono procedere a versare l'ammontare delle ritenute non operate. Il versamento può essere seguito in unica soluzione entro la detta data ovvero in quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020.

3.5. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DA AUTOLIQUIDAZIONE (ART. 127)

L'art. 62 del D.L. 18/2020, s.m.i., aveva previsto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta

2019, la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo 8 marzo - 31 marzo 2020 relativi:

a) alle ritenute alla fonte (ex artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, b) all'IVA e c) ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria (comma 2).

Tali versamenti avrebbero dovuto essere effettuati in unica soluzione il 31.05.2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio per un massimo di 5 rate (comma 5).

L'art. 127 al comma 1 lett. b) ha **prorogato al 16 settembre il termine entro cui effettuare il pagamento di tali versamenti**, prevedendo che possa essere eseguito in unica soluzione entro tale data ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili a partire dal 16 settembre 2020

3.6. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTO UNIFICATO (ART. 135, COMMA 1)

È stato aggiunto il comma 1-bis all'art. 62 del D.L. n. 18/2020 che **sospende dal giorno 8 marzo al giorno 31 maggio il termine per il computo delle sanzioni** da irrogare per **ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato** di cui all'art. 16 e il termine di cui all'art. 248 del DPR n. 115/2002 per il mancato o ritardato pagamento del contributo unificato (comma 1).

3.7. DISPOSIZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA (ART. 135, COMMA 2)

Il comma 2 dell'art. 135 sostituisce il comma 4 dell'art. 16 D.L. n.119/2019, relativo alle procedure da seguire per lo **svolgimento dell'udienza dinanzi le Commissioni Tributarie a distanza** sia pubblica sia in camera di consiglio, prevedendo l'utilizzo del **collegamento da remoto** non solo **per le parti processuali** ma anche **per i giudici e il personale amministrativo**, equiparando il luogo dove avviene il collegamento da remoto all'aula di udienza.

La partecipazione da remoto all'udienza può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza.

Le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni tributarie presso le quali è possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate all'adozione di provvedimenti del Direttore

Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale.

3.8. RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DEGLI IMPORTI RICHIESTI A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO E FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 144)

La norma prevede **la rimessione nei termini** in favore dei contribuenti per i **pagamenti** in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatici e formali.

Altresì è prevista la **sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020**, con termine per il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero in quattro rate mensili a decorrere da settembre.

3.9. SOSPENSIONE DELLA COMPENSAZIONE TRA CREDITO D’IMPOSTA E DEBITO ISCRITTO A RUOLO (ART. 145)

Nel 2020, con finalità di immettere liquidità nel sistema economico, in sede di erogazione dei **rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo.**

3.10. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE – ISA (ART. 148)

Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 è previsto:

- che attraverso la **massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità** dell’Amministrazione finanziaria, **evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi**, la società di cui all’articolo 10, co. 12, L. n. 146/1998, definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando, anche attraverso l’interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica.

- che, su iniziativa delle organizzazioni di categoria e degli **ordini professionali presenti nella Commissione di esperti** di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati **ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale**.
- **il differimento dei termini per l’approvazione degli ISA** e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

3.11. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE, CONCILIAZIONE, RETTIFICA E LIQUIDAZIONE E DI RECUPERO DEI CREDITI D’IMPOSTA (ART. 149)

È disposta (comma 1) la **proroga al 16 settembre 2020 dei termini di versamento** delle somme, scadenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dovute a seguito di:

- atti di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. n. 218/1997;
- accordo conciliativo ai sensi degli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. n. 546/1992;
- accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs. n. 546/1992;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi;
- atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della L. n. 311/2004;
- avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al DPR n. 131/1986, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al DPR n. 601/1973, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla L. n. 1216/1961.

Tale proroga si applica (comma 4) altresì alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione e a quelle relative agli istituti definitivi previsti agli articoli 1, 2, 6 e 7 del D.L. n. 119/2018, scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, ossia per gli atti di cui al presente articolo rateizzabili in base alle disposizioni vigenti.

È altresì **prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti sopra enunciati e a quelli definibili ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 16 settembre 2020** (comma 3).

3.12. SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE SU STIPENDI E PENSIONI (ART. 152)

Nel periodo intercorrente tra la **data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione**, aventi ad oggetto somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Nel medesimo periodo le predette **somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità** e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

3.13. SOSPENSIONE DELLE VERIFICHE EX ART. 48-BIS DPR N. 602 DEL 1973 (ART. 153)

Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, co 1 e 2-bis, D.L. n. 18/2020 - 8 marzo / 31 maggio - **non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973** che prevedono la verifica da parte della P.A. dell'esistenza di debiti tributari risultanti da cartelle di pagamento nei confronti del beneficiario di un pagamento di importo superiore a Euro 5.000,00.

Per le verifiche effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis del medesimo DPR restano prive di qualunque effetto e la PA può procedere al pagamento a favore del beneficiario.

3.14. PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

(ART. 154)

L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 prevedeva la **sospensione dei termini per il versamento delle entrate tributarie e non**, scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio, derivanti da cartelle di pagamento, da accertamenti esecutivi o da altri atti della riscossione, anche emessi da enti territoriali.

Per effetto del comma 1, lett. a) dell'art. 154 vengono **ricompresi nella sospensione tutti i versamenti scadenti entro il 31 agosto**.

La lett. b) del comma 1 dell'art. 154 stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, **la decadenza del debitore dalle rateazioni** accordate dall'agente della riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, **si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate**, anziché cinque.

La lett. c) del comma 1 dell'art. 154 sostituisce il comma 3 dell'art. 68 del DL n. 18/2020 - che attualmente si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. "rottamazione-ter" e del c.d. "saldo e stralcio" in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 – consentendo che **il versamento** di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso **possa essere eseguito, con effetto sanante, entro il 10 dicembre 2020**.

Infine, la lett. d) del comma 1 dell'art. 154, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, **rimuove la preclusione**, prevista dalle norme vigenti [art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018], alla possibilità **di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti** inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate di cui alla medesima lettera d) **per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento** di quanto dovuto.

3.15. PROROGA DEI TERMINI AL FINE DI FAVORIRE LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI (ART. 157)

In **deroga agli ordinari termini decadenziali di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 212/2000**, e al fine di evitare la concentrazione di notifiche nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, **gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione**, per i quali i termini di decadenza scadono, senza tenere in considerazione il periodo di sospensione di cui all'art. 67 comma 1 D.L. 18/2020 (8 marzo - 31 maggio 2020), tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020, **sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021**, salvo casi di indifferibilità e urgenza (comma 1)

Al comma 2 vengono altresì elencati atti, comunicazioni e/o inviti che possono essere notificati ai contribuenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Al comma 3 è prevista la **proroga di un anno per i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** relativamente:

- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per somme dovute a seguito di controlli automatici ex art. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972;
- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 per somme dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 DPR 917/1986;
- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 per somme dovute a seguito di controllo formale ex art. 36-ter DPR 600/1973;

3.16. CUMULABILITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI E DELLA SOSPENSIONE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 158)

Viene introdotta una **norma interpretativa ai sensi del comma 2 dell'art. 1 L. n. 212/2000** volta a chiarire che la **sospensione dei termini processuali** prevista dall'art. 83 co 2 D.L. n. 18/2000, convertito, **si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione**.

Pertanto, in caso di istanza di adesione presentata dal contribuente, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza", prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sia la sospensione prevista dal suddetto articolo 83.

4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI LAVORO

4.1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (ARTT. DA 68 A 71)

Gli artt. da 68 a 71 del Decreto legge in esame intervengono sulla disciplina dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga con causale “*emergenza COVID-19*” contenuta nel Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (per le modalità di accesso, **da parte dei professionisti datori di lavoro**, a tali trattamenti, si rinvia alla [scheda di aggiornamento dell'Ufficio Studi dell'1 aprile 2020](#)).

Tra le novità di maggior rilievo, si segnalano le seguenti:

- i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario o in deroga per una durata massima di nove settimane per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, **incrementate di ulteriori cinque settimane** (per un totale di 14 settimane) nel medesimo periodo **per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane**. È riconosciuto, inoltre, un **eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento da utilizzarsi, tuttavia, nel lasso di tempo che decorre dall'1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020** (per un totale complessivo, quindi, di 18 settimane).

- **i datori di lavoro che beneficiano della cassa integrazione in deroga** e che richiedono le suddette, ulteriori 5 settimane (per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) e 4 settimane (per il periodo che va dall'1 settembre al 31 ottobre 2020) **presenteranno la richiesta di concessione dei trattamenti direttamente alla sede INPS competente per territorio e non più alle Regioni**. Tale richiesta dovrà contenere la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l'intero periodo oggetto di domanda, oltre ai dati necessari per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione. **L'INPS autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse. La misura dell'anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro,**

l'INPS provvede, poi, al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

- anche i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e **dell'assegno ordinario nell'ambito del Fondo di Integrazione Salariale** saranno tenuti, ove richiedano il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, **a rispettare la nuova procedura prevista per le domande di cassa integrazione in deroga** così come *supra* descritta. L'applicabilità della nuova procedura è, tuttavia, prevista solo in relazione alle domande di trattamento ordinario e di assegno ordinario nell'ambito del Fondo di Integrazione Salariale presentate **a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto legge qui in commento.**

4.2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI ULTIMA ISTANZA IN FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19 E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 44 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020 N. 18 (ART. 78)

La norma riconosce **anche per i mesi di aprile e maggio 2020** ai professionisti iscritti, **come gli avvocati**, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria **l'indennità (reddito di ultima istanza)** già prevista, ai sensi dell'art. 44 del Decreto legge n. 18/2020, per il mese di marzo 2020.

A tal fine, l'art. 78 in commento **eleva da 300 a 1.150 milioni di euro il fondo** stanziato dal Decreto legge n. 18/2020 per la copertura finanziaria della misura.

La norma **modifica, altresì, le condizioni di accesso** al beneficio, stabilendo che i soggetti beneficiari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, **non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) titolari di pensione.**

Viene, quindi, **eliminato il requisito dell'iscrizione in via esclusiva agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** che era stato introdotto dall'articolo 34 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (articolo che viene abrogato dall'art. 78 in esame) unitamente alla condizione di non essere titolari di trattamenti pensionistici, che viene, invece, come visto, confermata.

L'indennità in parola è, in ogni caso, **cumulabile con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222** (così ora espressamente dispone l'art. 75 del Decreto legge c.d. "rilancio" qui in commento).

Occorrerà, in ogni caso, attendere **un nuovo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali**, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **per conoscere la misura, i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità per le mensilità di aprile e maggio 2020.**

Si rammenta, al riguardo, che, in relazione **all'indennità relativa al mese di marzo**, il Decreto interministeriale adottato il 28 marzo 2020 (sul quale si veda la [scheda di lettura dell'Ufficio Studi dell'1 aprile 2020](#)) **ha stabilito la misura del beneficio in 600 euro** e ha previsto l'attribuzione dello stesso ai professionisti che:

A) hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, da considerarsi al lordo dei canoni di locazione per i quali si è optato per il regime fiscale della c.d. cedolare secca, la cui attività è stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

B) hanno percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro, da considerarsi al lordo dei canoni di locazione per i quali si è optato per il regime fiscale della c.d. cedolare secca, e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

1) hanno cessato l'attività libero professionale e cioè abbiano chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;

ovvero

2) hanno ridotto o sospeso l'attività libero-professionale e cioè abbiano registrato una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. La riduzione reddituale anzidetta va calcolata secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

In relazione a tali requisiti, Cassa Forense, soggetto erogatore dell'indennità in favore degli avvocati, aveva, poi, precisato, con comunicato del 22 aprile 2020, che, alla luce di un chiarimento pervenuto dal Ministero del Lavoro, il pagamento dell'indennità per il mese di marzo avrebbe riguardato anche gli iscritti nel periodo 1/1/2019 - 1/4/2020.

4.3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI (ART. 80)

La norma interviene sull'art. 46 del Decreto legge n. 18/2020 (per il commento del quale si rinvia alla [scheda di analisi dell'Ufficio Studi del 18 marzo 2020](#)) estendendo **da 60 giorni a**

cinque mesi dalla data di entrata in vigore (17 marzo 2020) del Decreto “Cura Italia” (sino, dunque, al 17 agosto 2020) il periodo durante il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi e sono sospese le procedure di licenziamento collettivo già in corso alla data del 23 febbraio 2020.

La disposizione in esame, inoltre, include nel suddetto periodo di sospensione **anche le procedure di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.**

La norma, infine, prevede che il datore di lavoro il quale, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa, **in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300** (secondo le quali *“Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo”*), **revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del Decreto legge n. 18/2020**, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, specifica la norma in commento, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, **senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.**

4.4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA (ART. 82)

La norma introduce il *“Reddito di emergenza”* quale **misura straordinaria di sostegno al reddito dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica** conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, da presentarsi entro il termine del mese di giugno 2020, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore alla misura della prestazione (sulla quale si veda subito *infra*);

c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, incrementata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Quanto alla **misura della prestazione**, il Reddito di emergenza verrà erogato dall'INPS in **due quote di uguale importo**, ciascuna delle quali è determinata in un ammontare pari a **400 euro**, moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza ISEE che assegna un valore a ogni componente familiare, fino ad un massimo di **800 euro** a nucleo familiare, che sale ad **840 euro** in caso di presenza di un componente in condizioni di disabilità grave.

Il beneficio in commento **non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del Decreto legge in esame.

Il Reddito di emergenza **non è, altresì, compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti per il Reddito di emergenza;

c) essere percettori di reddito di cittadinanza o beneficiari di misure aventi finalità analoghe.

Per quanto, infine, specificamente **interessa gli iscritti, come gli avvocati, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**, si evidenzia come la norma in commento preveda che **il Reddito di emergenza sia incompatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che **percepiscono o hanno percepito una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del Decreto legge n. 18/2020 (reddito di ultima istanza)**.

4.5. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE NEL LAVORO PRIVATO E IN QUELLO PUBBLICO (ARTT. 90 E 263)

Per quanto concerne il **settore privato**, l'art. 90 prevede che, fino alla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica, **i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile**, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente (artt. 18-23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), a condizione che:

- abbiano almeno un figlio minore di anni 14;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non vi sia un genitore non lavoratore;
- lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Per quanto attiene, invece, ai **datori di lavoro pubblici**, **l'art. 90 conferma l'applicabilità delle disposizioni in materia di lavoro agile contenute nell'art. 87 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il citato art. 87, come noto, prevede, per quanto qui interessa, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, **il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni** le quali, di conseguenza, sono tenute, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della norma, a **limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza**.

L'art. 263 del Decreto legge "*Rilancio*" interviene, tuttavia, proprio sulla disposizione da ultimo trascritta, prevedendo che le amministrazioni, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, **adeguano, fino al 31 dicembre, le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali**.

A tal fine, stabilisce ancora l'art. 263, le pubbliche amministrazioni **organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità**

di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza.

L'art. 263 prevede, infine, che ulteriori modalità organizzative potranno essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

4.6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (ART. 93)

La norma, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica, permette ai datori di lavoro, in deroga all'art. 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di **rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020** i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, **anche in assenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**, ovvero: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Si evidenzia, in ogni caso, come **le suddette previsioni in materia di proroga e rinnovo dei contratti a tempo determinato**, introdotte dal c.d. "Decreto dignità (Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96) e derogate (per il limitato periodo sopra indicato) dalla norma in commento, **non siano applicabili ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni** (art. 1, comma 3, del Decreto legge 12 luglio 2018, n. 87).

5. ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE FORENSE.

L'articolo **254 autorizza** il ricorso a **modalità telematiche** per le operazioni di **correzione** degli elaborati **scritti** e di **svolgimento** delle prove **orali** per il concorso notarile e per gli esami di abilitazione alla professione forense, al fine di consentire la regolare conclusione delle sessioni in corso.

Quanto all'esame di abilitazione alla professione forense, in particolare, il comma 2 prevede che il **presidente** della **commissione centrale** possa **autorizzare** lo svolgimento con modalità **telematica** delle operazioni di **correzione** degli **elaborati**, "purché siano **mantenuti i medesimi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d'esame**". Di conseguenza, i presidenti delle sottocommissioni "fissano il calendario delle sedute, stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza e

dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica”.

Quanto alle **prove orali**, il comma 3 prevede che **su richiesta motivata** dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il **presidente della commissione centrale** possa **autorizzare** il ricorso alle modalità **telematiche** di cui all'articolo 247, comma 3 del decreto (relativo alle procedure RIPAM, prevede che “la prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità”), **sino al 30 settembre 2020**, ferma restando la **presenza** in aula del **presidente della sottocommissione**, nonché del **segretario** della seduta e del **candidato** da esaminare. Sia per la correzione degli elaborati scritti, che per lo svolgimento delle prove orali, si procede in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

Ai sensi del comma 5, inoltre, le medesime disposizioni si applicano anche alle prove orali dell'**esame** per l'iscrizione all'**albo speciale** per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile 2019.

È infine prevista una modifica dell'articolo 47, comma 1, della legge n. 247/12 che, a regime, consentirà la nomina di **professori universitari a riposo**, di preferenza rispetto a quelli in servizio.

6. ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA: EFFETTI.

L'art. 81 (*modifiche all'art. 103 [del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 18] in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*) interviene sulla norma che aveva previsto la **conservazione** della **validità**, sino al **novantesimo giorno successivo** alla dichiarazione di **cessazione** dello stato di **emergenza**, di tutti i **certificati**, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020. Si introduce **un'eccezione**, ripristinando il termine più ridotto inizialmente previsto dal d.l. n. 18/2020, fissato al **15 giugno 2020**, esclusivamente per il **documento unico di regolarità contributiva** (il cd. DURC).

Non si interviene sulla sospensione dei termini nei **procedimenti amministrativi** pendenti (o iniziati a far data dal) al 23 febbraio 2020, disciplinata dal comma 1 dell'art. 103 del d.l. n. 18/2020, che risulta **cessata il 15 maggio 2020** (il termine del 15 aprile, previsto dalla norma, era stato poi prorogato dall'art. 37, comma 1, del d.l. n. 23/2020).

Il **comma 2 sospende** fino al **31 luglio 2020** i **termini per l'accertamento e la notifica** delle **sanzioni** nei confronti dei soggetti, pubblici e privati, i quali **non** abbiano **ottemperato** alla **richiesta** dell'**ISTAT** di fornire dati per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, ovvero che abbiano fornito dati errati o incompleti (artt. 7 e 9 del d.lgs. 322/1989).

7. LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19.

L'art. 264 mira a garantire la **semplificazione** e l'**accelerazione dei procedimenti amministrativi**, per ovviare alle conseguenze dell'emergenza COVID-19, compresi quelli aventi ad oggetto **benefici di natura economica**, attraverso una serie di **misure temporanee**, destinate ad avere efficacia fino al **31 dicembre 2020 (comma 1)**.

Viene precisato, ai fini del riparto di competenze tra Stato e Regioni, che la disposizione attiene al **livello essenziale delle prestazioni** di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione, e **prevale** pertanto su **discipline regionali differenti**, nel periodo dello stato di emergenza sanitaria (**comma 4**).

Il **comma 1** prevede una serie di **misure acceleratorie**:

- nei **procedimenti** avviati su **istanza** di **parte** aventi ad oggetto **benefici di denaro**, comunque denominati, da parte della pubblica amministrazione (compresi indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni), si amplia la possibilità di utilizzare **dichiarazioni sostitutive** (di certificazioni e di atti notori), anche in deroga alla legislazione vigente, per comprovare i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per accedere al beneficio. Si incentiva l'utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, con il limite del rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. n. 159/2011 (**lett. a**);
- si **riduce** da 18 mesi a **3 mesi** il **termine massimo ragionevole** entro il quale l'amministrazione può esercitare il potere di **annullamento** d'ufficio del provvedimento illegittimo in **autotutela**, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, e si ribadisce

il precetto di cui al comma 2-bis della norma, che fa salvo il potere di autotutela dell'amministrazione anche oltre il termine indicato, qualora il provvedimento sia stato adottato sulla base di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, a seguito di accertamento con sentenza passata in giudicato (**lett. b**);

- il **termine ridotto di tre mesi** si applica altresì per l'adozione di eventuali **provvedimenti di divieto di prosecuzione o sospensione** di attività intraprese, conseguenti all'emergenza sanitaria, sulla base di una **segnalazione certificata**, ai sensi degli artt. 19 e ss. della l. n. 241/1990, qualora l'amministrazione accerti la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti (**lett. c**);
- si **limita**, fino al **31 dicembre 2020**, il **potere** dell'amministrazione di **revocare in autotutela**, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, i provvedimenti di cui alla lett. a) – finalizzati ad ottenere **benefici** di carattere **economico** – alla sola ipotesi di **eccezionali ragioni di pubblico interesse sopravvenute**. Per l'esercizio di tale potere, in realtà, il legislatore non ha previsto alcun termine perentorio, per cui dovrebbe considerarsi temporaneamente **sospesa**, sino alla fine dell'anno, la possibilità di revoca in autotutela di tali provvedimenti per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento di una situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento (**lett. d**);
- nei procedimenti nei quali occorre acquisire assensi, concerti o nulla osta di amministrazioni pubbliche o gestori di beni o servizi pubblici, nonché nelle conferenze semplificate e simultanee, una volta formatosi il **silenzio assenso endoprocedimentale**, il **responsabile** del procedimento **deve adottare il provvedimento conclusivo entro trenta giorni**. Il fine è quello di **accelerare il procedimento** nelle ipotesi in cui è prevista una concertazione o l'acquisizione di determinazioni tra diverse amministrazioni. Si verifica spesso, infatti, che quella procedente, decorso il termine, attenda comunque l'assunzione di un atto espresso dagli altri soggetti coinvolti, vanificando così l'effetto delle norme che attribuiscono un particolare valore significativo al silenzio, considerando acquisito l'assenso, il concerto o il nulla osta richiesto (si tratta, in particolare, degli artt. 14-bis, commi 4 e 5, 14-ter, comma 7 e dell'art. 17-bis della legge n. 241/1990) (**lett. e**)
- prevede una sostanziale **semplificazione** e parziale **liberalizzazione** degli **interventi** necessari, anche edilizi, per **ottemperare alle misure di sicurezza** prescritte per far

fronte all'emergenza sanitaria. Si tratta di interventi di carattere contingente e temporaneo, destinati ad essere rimossi con la fine dello stato di emergenza, che possono essere eseguiti nel **rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio**. Gli interventi per i quali è richiesto un titolo abilitativo (diversi da quelli incidenti su beni culturali, ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004 e dell'attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 380/2001) sono **sottratti ad ogni forma di autorizzazione**, salvo l'onere di **previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, asseverata da un tecnico abilitato, unitamente a dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n. 445/2000, nella quale l'interessato attesta che si tratta di opere necessarie per ottemperare alle prescritte misure di sicurezza. L'eventuale **mantenimento delle opere** realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, potrà essere richiesto dall'interessato all'amministrazione comunale entro il **31 dicembre 2020**; **l'ente locale, accertata la conformità dell'opera agli strumenti di pianificazione, fornirà l'assenso per il suo mantenimento con provvedimento espresso (ed esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto)** entro sessanta giorni dalla domanda; eventuali atti di assenso saranno acquisiti in sede di conferenza di servizi semplificata, mentre l'autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata, sussistendone i presupposti, ai sensi della procedura in sanatoria di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 (**lett. f**).

Per una piena attuazione delle misure previste dal decreto-legge si introducono al **comma 2** disposizioni improntate ad una **massima semplificazione dei procedimenti amministrativi**, e si modificano pertanto le disposizioni del d.p.r. n. 445/2000 (**lett. a**) e del d.lgs. n. 82/2005, recante il codice dell'amministrazione digitale (**lett. b e c**).

Tali interventi incidono, principalmente, sulle previsioni di cui al comma 1, lett. a), relative ai provvedimenti aventi ad oggetto benefici di denaro erogati dalla pubblica amministrazione. In particolare:

- si **intensificano i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni**, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, nei casi di ragionevole dubbio, modificando in tal senso l'art. 71, comma 1, del d.p.r. 445/2000 (**lett. a), n. 1**);
- si prevede che in caso di **dichiarazione mendace**, alla decadenza dal beneficio eventualmente già erogato, conseguente al provvedimento emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera, si aggiunge il **divieto di accesso a contributi**, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di **due anni**, decorrenti dalla dall'adozione dell'atto di decadenza, ad eccezione degli interventi in favore dei minori e delle situazioni familiari e sociali di particolare disagio (**lett. a, n. 2**, che aggiunge il nuovo comma 1-bis all'art. 75 del d.p.r. n. 445/2000);

- si aumentano le sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci, aumentate da un terzo alla metà (**lett. a) n. 3**, che integra il comma 1 dell'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000);
- si richiama nell'art. 50 del codice dell'amministrazione digitale la disposizione sulle modalità di svolgimento dei **controlli a campione** sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori (art. 71 d.p.r. n. 445/2000), da effettuarsi mediante **consultazione diretta degli archivi informatici** dell'amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta, anche con strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri (**lett. b), n. 1**);
- al fine di facilitare il controllo, si passa dalla fase della "sperimentazione" a quella della "**gestione**" della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati**, sviluppata per favorire la conoscenza e il patrimonio informativo detenuto da una pubblica amministrazione, per finalità istituzionali, che resta in capo alla Presidenza del Consiglio, soggetto promotore dello strumento; i soggetti interessati dalla Piattaforma sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, compresi comunque anche i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, prima esclusi (**lett. c**);
- si rammenta il **divieto**, nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli su attività dei privati, di richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione, e la conseguente nullità di ogni sanzione disposta per omessa esibizione, confermando i principi già dettati in materia di **autocertificazione** dall'art. 18 della legge n. 241/1990 (**lett. d**);
- si prevede la predisposizione di **accordi quadro**, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto (**comma 3**), per assicurare la fruizione dei dati in possesso delle amministrazioni certificanti alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di servizi pubblici, nonché ai soggetti privati che vi consentono, ai sensi degli artt. 2 e 71, comma 4 del d.p.r. n. 445/2000 (**lett. b), n. 2**).